



## REGOLAMENTO CREDITI FORMATIVI

### ASSOCIAZIONE TRIBUTARISTI LAIT - FEDERAZIONE LAITCERT

L'Associato LAIT e/o accreditato LAITCERT, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione permanente e comunque per la realizzazione dei crediti formativi necessari per l'ottenimento della Certificazione professionale di cui alla norma UNI 11511 per la professione del Tributarista di cui alla Legge 4/2013, ed il suo relativo mantenimento, dovrà adeguarsi al presente "Regolamento crediti formativi", deliberato dal Consiglio Federale LAITCERT nella seduta del 10/07/2018 e successivamente approvato dal Consiglio Direttivo LAIT con delibera del 15/10/2018.

#### **Art. 1 – CREDITI FORMATIVI**

I crediti formativi da maturare annualmente per adempiere all'obbligo di cui all'art. 6 dello Statuto LAIT, corrispondono a n. 20 (venti).

Almeno n. 03 (tre) crediti dei n. 20 (venti) annuali dovranno corrispondere di formazione in materia deontologico-professionale.

Ogni credito formativo corrisponde a n. 01 (una) ora di attività formativa.

Al fine di ottenere e/o mantenere la Certificazione professionale UNI11511 per il Tributarista, l'associato accreditato LAITCERT, oltre ai n. 20 (venti) crediti sopraindicati, dovrà maturare altri n. 12 (dodici) crediti, per un totale di n. 32 (trentadue) crediti annuali.

#### **Art. 2 – ATTIVITA' FORMATIVE PREPOSTE ALLA REALIZZAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI**

Le attività formative che consentono la maturazione di crediti formativi sono le seguenti:

1. Corsi, seminari e convegni di aggiornamento professionale in aula ovunque realizzati da LAIT, da LAITCERT o da strutture facenti parte del sistema confederale a cui Lait aderisce;
2. Corsi, seminari e convegni di aggiornamento professionale realizzati mediante piattaforma informatica da LAIT, da LAITCERT o da strutture facenti parte del sistema confederale a cui Lait aderisce;
3. Giornate di aggiornamento, approfondimento e perfezionamento nelle materie che formano l'oggetto della professione del Tributarista, ovvero che vertono genericamente, su materia economica, commerciale, fiscale, finanziaria e quant'altro annesso e connesso all'attività del Tributarista, in qualunque forma realizzate, da strutture terze. In questo caso i crediti riconosciuti saranno soltanto quelli realizzati oltre il numero di 20 (venti) annuali.

Gli attestati di partecipazione rilasciati da tali strutture esterne all'Associazione, potranno subire il vaglio di una commissione preposta nominata da LAITCERT, al fine di valutare l'attinenza alla professione del Tributarista.

In ogni caso, con esclusivo riferimento alla Certificazione professionale UNI11511, sarà insindacabile il giudizio dell'Ente Certificatore circa la validità o meno di tali attestati e dei relativi crediti maturati.



L'attività formativa organizzata da LAIT, da LAITCERT, ENFORM ( Ente Nazionale per la Formazione promosso da Lait) e da strutture facenti parte del sistema confederale a cui Lait aderisce, è costantemente pubblicata e reperibile sul sito [www.lait.it](http://www.lait.it) e [www.laitcert.it](http://www.laitcert.it)

### **Art. 3 – PROCEDURA VERIFICA CREDITI FORMATIVI**

Ogni associato LAIT e/o accreditato LAITCERT, in regola con la quota associativa, dovrà aggiornare il proprio profilo formativo con i crediti maturati di volta in volta, accedendo alla propria area riservata sul sito [www.laitcert.it](http://www.laitcert.it) – Area riservata.

### **Art. 4 – ACCREDITAMENTO RELATORI**

Il relatore che intende eseguire docenze per le attività formative di LAIT, LAITCERT e di strutture ad essi collegate, dovrà inoltrare domanda alla Federazione LAITCERT in forma libera a mezzo email, allegando il proprio curriculum vitae, con particolare evidenziazione dell'esperienza acquisita in qualità di docente indicando le materie in cui ritiene di avere competenze particolari. Dovrà altresì, dichiarare nella email la propria disponibilità o meno agli spostamenti.

I relatori che antecedentemente l'approvazione del presente Regolamento hanno già svolto attività formative per ENFORM, sono esonerati dalla procedura di accreditamento, ma dovranno comunque fornire il proprio curriculum vitae, corredato dalle precisazioni espone nel presente articolo.

### **Art. 5 – MANCATO ADEMPIMENTO MATURAZIONE CREDITI FORMATIVI**

L'Associato LAIT che non adempie alla maturazione dei crediti formativi, non otterrà l'attestato annuale di qualifica e qualificazione professionale dei servizi prestati ai sensi della L. 4/2013, da parte dell'Associazione LAIT, seppur in regola con gli altri adempimenti previsti.

L'Associato LAIT accreditato LAITCERT che non adempie alla maturazione dei crediti formativi, oltre a non ottenere l'attestato annuale di qualifica e qualificazione professionale dei servizi garantiti ai sensi della L. 4/2013 da parte dell'Associazione LAITCERT, non potrà altresì accedere alla richiesta di Certificazione professionale UNI11511 o non la potrà mantenere, se già acquisita.

### **Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15/10/2018.